

## Il ricercatore va in pensione Non ha le deroghe dei prof

DI LUIGI PAPALEO

Il Consiglio di Stato, con la sentenza nr.1672 depositata il 26 marzo scorso, ha creato scompiglio nel mondo accademico avendo deluso le aspettative di alcuni ricercatori, con incarico di professore aggregato di rimanere, in servizio per altri due anni oltre il periodo massimo di anzianità pensionistica (40 anni di servizio) al pari dei loro colleghi professori. I Giudici di Palazzo Spada, nell'interpretare la normativa (di cui all'art.72 del D.L. n.112/2008 conv. In legge nr.133/2008) che consente alle pubbliche amministrazioni di mandare in pensione il loro personale, automaticamente al compimento del 40° anno di servizio, hanno ritenuto che, non essendo riconducibile nell'ambito universitario la figura dei predetti ricercatori a quella dei professori, risulta inapplicabile ai primi, la deroga normativa prevista solo per i secondi, (dal comma 11 del richiamato decreto legge) e concernente la possibilità di rimanere in servizio per altri due anni oltre i 40 consentiti.

La sentenza citata affronta peraltro l'attualissimo tema del contenimento della spesa pubblica nel contesto del pubblico impiego con riferimento all'istituto del trattenimento in servizio, spiegando come con l'entrata in

vigore della predetta normativa (D.L. n.112/2008 conv. In legge nr.133/2008) sia cambiata la prospettiva posta alla base della scelta di continuare il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile.

In altri termini, prima della riforma, in capo al lavoratore, si riconosceva il diritto e quindi il potere di ritardare la pensione per altri due anni, con il sopraggiungere della predetta normativa, invece, tale opzione non rileva più come una pretesa del lavoratore, ma si atteggia come semplice richiesta rivolta alla pubblica amministrazione, cui compete il potere discrezionale di consentire il prolungamento del periodo lavorativo o al contrario di interromperlo, a seconda delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima. L'ipotesi del trattenimento in servizio è divenuta quindi un'eccezione alla regola dell'interruzione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Un ateneo, qualora decida di trattenere in servizio un ricercatore sulla base della particolare esperienza professionale acquisita, ha l'obbligo di motivare le ragioni oggettive in virtù delle quali quel docente sia indispensabile al punto di sacrificare il contrapposto interesse pubblico al contenimento della spesa, che è invece la regola.

—©Riproduzione riservata—



*Il mix tra minori pensionamenti e calo degli iscritti riduce le sedi per i prof titolari*

# La Fornero colpisce ancora

## Il personale ha più chance di finire in soprannumero

DI NICOLA MONDELLI

**L**a Fornero colpisce ancora. Nella scuola c'è un rischio maggiore adesso di finire in soprannumero, dopo che le norme della riforma pensionistica hanno irrigidito i criteri di uscita: quest'anno andrà in pensione, come anticipato da *ItaliaOggi* il 26 marzo scorso) il 50% in meno del personale pensionato l'anno precedente.

A subire pesantemente le conseguenze delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dall'art. 24 del decreto legge 201/2011 ( riforma Fornero) ed entrate in vigore dall'1 gennaio 2012 - disposizioni che di fatto hanno impedito a migliaia di docenti di cessare dal servizio dal prossimo 1° settembre 2013 - non saranno dunque solo quanti aspirano da anni ad ottenere un contratto a tempo indeterminato o a un incarico annuale ma anche i docenti di ruolo con alle spalle diversi anni di servizio anche nella stessa sede.

Mentre gli aspiranti avranno infatti, a causa soprattutto del modesto numero di cessazioni dal servizio comunicato dal ministero dell'istruzione, l'amara sor-

presa di avere a disposizione per le nomine in ruolo o per un incarico annuale un numero notevolmente ridotto di posti o di cattedre disponibili, i docenti di ruolo rischiano, in un numero maggiore che nel passato, di diventare soprannumerari nelle scuole di titolarità ed essere costretti a trasferirsi in altre sedi. Un rischio, quest'ultimo, dovuto sia ad

un numero ridotto di cessazioni dal servizio - meno cinquanta per cento rispetto al 2012 - che per effetto dei processi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e, conseguentemente, di revisione e riduzione degli organici dovuta anche all'aumento del numero degli alunni per classe.

Nelle scuole dove si ipotizzano situazioni di soprannumero, i

dirigenti scolastici dovranno predisporre la compilazione di una graduatoria interna d'istituto finalizzata, appunto, alla identificazione degli eventuali docenti perdenti posto che dovranno essere trasferiti d'ufficio, una graduatoria che dovrà essere pubblicata all'albo dell'istituto nell'arco temporale compreso tra il 10 e il 24 aprile e nella quale non potranno essere inseriti, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio o dalle situazioni familiari, alcune particolari categorie di docenti.

Hanno infatti diritto a essere esclusi i docenti non vedenti o emodializzati; quelli disabili di cui all'art. 21 della legge 104/1992, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tab. A annessa alla legge 648/1950; quelli che hanno bisogno di particolari cure continuative (ad esempio chemioterapia) e quelli appartenenti alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge 104/1992 (docenti handicappati in situazione di

gravità).

Hanno anche diritto ad essere esclusi dalla graduatoria i docenti che assistono il coniuge o un figlio con disabilità o, se figli referenti unici che assistono il genitore con disabilità; i docenti che assistono un fratello o una sorella disabili in situazione di gravità e conviventi, qualora i genitori siano impossibilitati a provvedere alla loro assistenza perché totalmente inabili. L'ultima categoria di personale docente che ha diritto a non essere incluso nella graduatoria è quella dei docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a meno che la contrazione di organico nella sede di servizio non sia tale da rendere strettamente necessario anche il suo coinvolgimento.

I docenti inseriti in graduatoria e individuati come perdenti posto potranno, se vogliono evitare il trasferimento d'ufficio, presentare entro cinque giorni dalla data di comunicazione della loro situazione di soprannumerari, la domanda di trasferimento secondo le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto l'11 marzo 2013.

—©Riproduzione riservata—



Elsa Fornero



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Retribuzioni adeguate da maggio. Emissione straordinaria ad aprile per gli arretrati

# Vecchi scatti pagati. Poi si vedrà

## Il nuovo decreto annulla le progressioni del 2013

DI ALESSANDRA RICCIARDI

**È** fatta. Il lungo slalom, durato quasi un anno, per portare a pagamento gli scatti di anzianità maturati nel 2011 è riuscito, tra manifestazioni, sindacati divisi, tentennamenti dell'amministrazione, risorse carenti, accordi. Il Tesoro (messaggio 051 del 5 aprile scorso) ha dato disposizioni perché gli aumenti contrattuali per il 2011 siano pagati da maggio e che ad aprile ci sia un'emissione straordinaria a copertura degli arretrati. Il recupero dell'anno congelato dal decreto legge n. 78/2010 sarà valido ai fini giuridici per tutti i lavoratori della scuola, mentre i benefici economici, nell'immediatezza della conquista dello scalone, interessano circa 180 mila insegnanti, che vedranno crescere la busta paga di circa cento euro al mese. Sui 1400 euro gli arretrati. Resta ora da recuperare il 2012, l'ultimo anno del blocco. Anche in questo caso andranno certificati i risparmi conseguiti dal sistema dopo i tagli della riforma Gelmini, si dovrà verificare se c'è capienza per dare gli aumenti oppure se si dovrà ricorrere, come avvenuto in questa circostanza, al fondo di funzionamento della scuola per coprire quanto mancava. Ma il decreto 78 consente di recuperare per via negoziale tutti gli anni di servizio del triennio congelato. E dunque, anche se sarà una trafila lunga, ci sono i margini perché si possa trattare, come fatto con l'intesa siglata il 13 marzo scorso. Discorso diverso invece per il futuro. Nell'aria, infatti, c'è già aria di nuovi blocchi: il decreto del presidente della repubblica con il quale si dispone la proroga per il 2013/2015 del blocco dei contratti pubblici, e con essi di tutte le progressioni individuali, comprende gli scatti di anzianità nella scuola per il 2013. Il decreto, inviato per i controlli di rito al Consiglio di stato prima della firma definitiva, prevede all'art. 1, comma 1 lettera b), «la proroga al 31 dicembre 2013, con effetto sull'anno 2014, dei blocchi introdotti dall'art. 9, comma 23, del dl 78/2010, riguardanti il personale docente, educativo ed

Ata della scuola». Il dpr si è reso necessario, si legge nella bozza di relazione tecnica, per conseguire i risparmi fissati dall'art. 16, comma 1, del dl 98/2011, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111. Si tratta, ha precisato il Tesoro, di obiettivi di risparmio, valutati in 2,7 miliardi di euro, che sono stati già scontati ai fini dell'indebitamento netto. Per cui senza il decreto ci sarebbe un buco nel bilancio dello stato. Insomma, anche se il premier **Mario Monti** non ponesse alla firma del capo dello stato **Giorgio Napolitano** il provvedi-

mento, è il ragionamento del ministero del tesoro guidato da **Vittorio Grilli**, si tratterebbe solo di un rinvio, il nuovo governo non potrebbe fare a meno di adottarlo. «Per noi il blocco degli scatti va rimosso senza far gravare il ripristino a carico del salario accessorio di altri lavoratori», attacca **Mimmo Pantaleo**, numero uno della Flc-Cgil, da sempre contrario a risoluzioni per via negoziale (infatti l'intesa all'Aran non reca

la sua firma), «l'unica via di uscita è ottenere il ripristino dei rinnovi dei contratti». Per **Francesco Scrima**, segretario della Cisl scuola, «lo sblocco degli scatti è il risultato di un'azione sindacale concreta e utile per tutti i lavoratori. Senza attendere l'arrivo di un presunto governo amico». Il segretario Uil scuola **Massimo Di Menna** ammette: «Abbiamo superato, sostenuti dalla mobilitazione del personale, una lunga serie di ostacoli posti dal governo, dal ministero, dalle lentezze di una amministrazione che non si fida di se stessa, per ripristinare un diritto...Ora si ricomincia». Parla di «scelta utile a difesa dell'unico strumento di incremento oggi disponibile delle paghe dei lavoratori», **Marco Paolo Nigi**, nu-



Vittorio Grilli

mero uno dello **SnaIs-Confisal**, e intanto **Rino di Meglio**, coordinatore Gilda, chiede di superare l'attuale situazione concentrandosi «sull'insegnamento attivo e la sua valorizzazione».

—©Riproduzione riservata—



## CONSULENTI DEL LAVORO

*Dai ministeri vigilanti ok al restyling del nuovo statuto. Visparelli soddisfatto dell'iter*

# L'Enpacl guarda oltre i 50 anni

## L'ente di categoria completa la riforma per la sostenibilità

**P**er l'Enpacl si completa la riforma della previdenza dei Consulenti del lavoro. Parte delle maggiori entrate saranno finalizzate ad avviare e consolidare attività di sviluppo e sostegno all'esercizio della libera professione ma anche ad aiutare gli iscritti con provvidenze straordinarie, purtroppo sempre più necessarie.

Esprime soddisfazione il Presidente dell'Ente di previdenza Alessandro Visparelli per l'ultimo atto arrivato il 22 marzo scorso, che chiude un lungo percorso di discussione e condivisione: i ministri del Lavoro e dell'Economia hanno firmato, infatti, il decreto col quale viene approvato il nuovo Statuto dell'Enpacl. «Si tratta di una riforma strutturale che opera su più fronti: garantisce la sostenibilità per oltre 50 anni della nostra previdenza, come richiesto dalla riforma "Fornero"; riduce i costi di gestione e avvia un piano di sostegno per i giovani e i meno giovani della categoria», afferma Visparelli. «Il lavoro di costruzione delle regole, molto difficile, è stato portato avanti assieme agli iscritti, affrontato in maniera unitaria e condiviso con tutti».

Il presidente precisa anche che «il compito di tutti noi è e sarà quello di favorire l'entrata di nuove forze e di nuova linfa perché il nostro patrimonio primario restano gli iscritti, di oggi e di domani. Il nostro è un sistema a ripartizione e per questo abbiamo bisogno che la categoria si sviluppi. Solo così l'Ente sarà sempre pronto a finanziare progetti e a realizzare economie di scala. Sono allo studio misure per favorire l'aggregazione tra i giovani», continua Visparelli, «per garantire il mantenimento e la crescita del nostro volume d'affari.

Faciliteremo inoltre l'incontro tra i colleghi che escono e i giovani che vorranno entrare nel nostro Ordine professionale».

L'Enpacl, con l'approvazione ministeriale dello Statuto, quindi, completa il percorso di riforma che a novembre 2012 aveva raggiunto un primo importante successo con il via libera ministeriale al Regolamento di previdenza, che garantisce i 50 anni di sostenibilità, e a febbraio 2013 un secondo passo con l'Ok dei dicasteri al nuovo Regolamento per l'elezione degli organi collegiali.

Nel nuovo Statuto, fra le misure più attese, figura l'incremento delle disponibilità economiche per fornire l'assistenza sanitaria integrativa alla categoria e lo stanziamento utile a favorire il passaggio generazionale degli studi da chi va in pensione alle nuove leve. L'Enpacl finanzia, inoltre, le provvidenze straordinarie, per chi ne avrà necessità e ne farà richiesta, con l'utilizzo del 5% delle entrate per contribuzione integrativa.

Proprio l'aumento del contributo integrativo dal 2 al 4%, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, garantirà all'Ente maggiori entrate a partire dall'anno 2014, passando dai circa 40 milioni di euro (prima della riforma) a circa 80 milioni di euro. Tre/quarti del contributo integrativo è destinato all'adeguatezza della prestazione previdenziale, mentre la restante parte è riservata alla sostenibilità del sistema e agli interventi di carattere assistenziale.

Lo Statuto, tuttavia, oltre ad aumentare le possibilità di manovra delle risorse che restano disponibili al sistema previdenziale, garantisce anche un taglio dei costi di gestione. Il consiglio d'amministrazione, infatti, a partire dal prossimo mandato sarà composto da 7 mem-

bri (attualmente 9) che non potranno svolgere più di 2 mandati. I delegati, inoltre, per effetto di una nuova distribuzione delle quote in funzione degli iscritti, passeranno dagli attuali 162 a circa 120. Infine, il componente del Collegio dei sindaci eletto dalla categoria sarà rieleggibile una sola volta.

Novità anche in campo amministrativo con il passaggio dal sistema cartaceo alla Posta elettronica certificata (Pec) per le convocazioni degli organi collegiali.

L'Ente, inoltre, ha già eliminato anche l'invio cartaceo dei M.Av. per il pagamento dei contributi, mettendoli a disposizione on line nell'area riservata agli iscritti sul proprio sito web.

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA



DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DELL'ORDINE  
DEI CONSULENTI DEL LAVORO



## Il Festival del Lavoro riparte da Fiuggi

Anche quest'anno non può mancare l'appuntamento con il Festival del Lavoro, la consolidata manifestazione che vanta tre edizioni di grande successo, che hanno visto la partecipazione di oltre 10 mila spettatori e di più di 300 relatori tra rappresentanti del mondo politico, industriale, professionale e accademico. La quarta edizione, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione Studi, si svolgerà a Fiuggi dal 20 al 22 giugno 2013 e avrà come tema principale nelle sue numerose tavole rotonde «Il lavoro al centro dello sviluppo del Paese». I consulenti del lavoro, infatti, hanno più volte affermato la necessità di ripartire da nuovi presupposti per generare nuova occupazione, tenendo conto di fattori importanti come la riduzione del costo del lavoro, la semplificazione della burocrazia, l'adozione di un welfare moderno e di misure di accompagnamento per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.



I giovani, infatti, saranno in prima linea durante la manifestazione per condividere la loro visione del lavoro. Ci saranno le testimonianze di coloro che ce l'hanno fatta e di quelle generazioni ancora «in cerca di un sogno», per proporre una riforma del lavoro che guardi alle esigenze dei protagonisti di domani e che cerchi di soddisfare i loro talenti. Il Festival del lavoro sarà un'opportunità di crescita e confronto fra colleghi, che potranno ampliare la rete professionale, conoscere e approfondire servizi e programmi utili alla gestione e all'espansione della loro attività, e l'occasione per presentare al grande pubblico gli autori di libri e saggi sul mondo del lavoro, che verranno esposti nella rinomata Libreria del Festival, dai quali prendere spunto per nuovi programmi di sviluppo del Paese. La manifestazione quest'anno è anche social. Oltre a seguire, infatti, tutte le notizie sul Festival su Facebook e Twitter, si potranno condividere le proprie immagini di lavoro su Instagram, inserendo #Festivaldellavoro2013, così le foto più belle saranno pubblicate sul sito ufficiale della kermesse e sulle sue pagine social. Ulteriori info su [www.festivaldellavoro.it](http://www.festivaldellavoro.it)

## ELABORAZIONE BUSTE PAGA

## Comuni contro il Mef

*Convenzioni sui cedolini, un aggravio di costi*

**I** comuni interessati alle convenzioni sull'elaborazione delle retribuzioni imposte dal **Mef** chiedono di poter recedere dalle stesse, per tornare a ricercare sul mercato le soluzioni più convenienti e adatte alle proprie esigenze. Continuano, infatti, a giungere all'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) segnalazioni su disguidi e malfunzionamenti che stanno comportando anche un considerevole aggravio dei costi, in aperto contrasto con gli obiettivi di risparmio della *spending review*. A carico dell'Amministrazione, infatti, aumentano le spese e questo non va nella direzione voluta dalla norma volta alla razionalizzazione e al contenimento degli stessi.

Il Mef, imponendo i parametri qualità/prezzo, dimentica la delicatezza, non solo dell'elaborazione dei cedolini, ma della consulenza del lavoro a corollario, il valore dei dati contenuti e la necessità che siano elaborati da soggetti qualificati.

Il ministero dell'Economia impone all'Anci l'applicabilità dell'art. 5, comma 10 del dl n. 95/2012 agli enti locali. Il ministero ha infatti ritenuto che «sotto il profilo soggettivo, i comuni sono sottoposti alla disciplina in quanto inclusi tra le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, dlgs n. 165/2001), diverse da quelle statali già obbligate dalla previgente normativa». Il ministero chiarisce che lo schema di convenzione disponibile costituisce «uno standard, da adattare e utilizzare in relazione alle specificità e caratteristiche delle singole amministrazioni». Inoltre il Mef ricorda agli Enti che il decreto ministeriale del 6 luglio 2012 ha definito «contenuti e modalità di attivazione dei servizi in materia stipendiale erogati dal Mef alle Amministrazioni pubbliche»; nel decreto è definito il contributo dovuto dalle singole

amministrazioni al ministero in relazione al servizio erogato.

A seguito dell'entrata in vigore del dl n. 95/2012, «i servizi e il relativo contributo definiti nel decreto rappresentano parametri di prezzo/qualità che le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali devono rispettare per l'acquisto degli stessi servizi sul mercato di riferimento». La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle amministrazioni. Pertanto, ai fini di una corretta comparazione, occorrerà prendere in considerazione i costi attualmente sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione dei servizi resi dal **ministero dell'Economia**.

In questo scenario l'Anci, in una lettera inviata al ministero dell'Economia, chiede un urgente incontro finalizzato a valutare le problematiche segnalate dagli Enti che, sulla base del dl n. 95/2012 (*spending review*), hanno aderito ai servizi stipendiali forniti dal Ministero.

Tenuto anche conto della prossima scadenza del termine per la sottoscrizione delle convenzioni per l'erogazione del servizio a decorrere dal 2014, nella citata nota si ribadisce la necessità di un «approfondimento sul tema volto a valutare le modalità e i margini di risoluzione delle problematiche segnalate, rendendo, ove possibile, lo strumento della convenzione maggiormente flessibile in relazione alle specificità e caratteristiche delle singole amministrazioni». Questo al fine di «dare piena e compiuta attuazione alle finalità di razionalizzazione dei costi sottese al dettato normativo e per consentire alle amministrazioni locali di usufruire, progressivamente, di servizi il più rispondenti possibili alle proprie specifiche esigenze».

## Entro domani per il primo trimestre 2013 Per le colf partono i nuovi contributi

Domani è l'ultimo giorno per versare i **contributi** dei **collaboratori domestici** relativi al primo trimestre del 2013. Le fasce di retribuzione su cui calcolare gli importi sono state aggiornate sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2011 e il 2012, che secondo l'Istat è stata del 3 per cento.

Altra novità di quest'anno, è la sostituzione del contributo per la disoccupazione involontaria con quello per l'assicurazione sociale per l'impiego. Inoltre, quale effetto della legge di riforma del mercato del lavoro, se il contratto è a tempo determinato, si deve versare anche un contributo aggiuntivo pari all'1,4% della retribuzione convenzionale, cioè quella imponibile ai fini previdenziali. Fanno eccezione solo i contratti di sostituzione, cioè il contributo aggiuntivo non è dovuto se il collaboratore domestico ha preso temporaneamente il posto di un altro lavoratore.

Confrontando le circolari 25/2013 e 17/2012 dell'Inps che hanno fissato i valori dell'anno in corso e del precedente, si può notare che gli importi del 2013 senza contributo aggiuntivo sono più bassi di quelli del 2012, mentre gli altri sono più elevati del 2012.

Il pagamento può essere effettuato tramite i seguenti canali: sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), portale dei pagamenti, con carta di credito; chiamando l'803164 da numero fisso o lo 06164164 da rete mobile e pagando con carta di credito; usando il bollettino Mav spedito dall'Inps o scaricabile dal sito dell'istituto e pagabile presso banche e uffici postali; presso le tabaccherie che espongono il logo "servizi Inps", gli sportelli Unicredit, gli sportelli postali che aderiscono a "reti amiche".

Indicando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto del lavoro vengono forniti automaticamente i valori che possono però essere modificati, in caso di necessità, tramite sito internet o contact center o operatore dello sportello, in base al canale di pagamento scelto.

M. Pri.

### Gli importi

Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali. **Valori in euro**; tra parentesi la quota a carico del lavoratore

Retribuzione oraria effettiva	Contributo orario	
	Con Cuaf	Senza Cuaf
<b>SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE</b>		
Fino a 7,77	<b>1,37 (0,35)</b>	<b>1,38 (0,35)</b>
Oltre 7,77 e fino a 9,47	<b>1,55 (0,39)</b>	<b>1,56 (0,39)</b>
Oltre 9,47	<b>1,89 (0,47)</b>	<b>1,90 (0,47)</b>
<b>CON CONTRIBUTO ADDIZIONALE</b>		
Fino a 7,77	<b>1,47 (0,35)</b>	<b>1,48 (0,35)</b>
Oltre 7,77 e fino a 9,47	<b>1,66 (0,39)</b>	<b>1,67 (0,39)</b>
Oltre 9,47	<b>2,02 (0,47)</b>	<b>2,03 (0,47)</b>

Nota: il contributo Cassa unica assegni familiari (Cuaf) è sempre dovuto, esclusi i casi di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi



**PREVIDENZA****Fondo «Concreto»  
per la Federmaco**

La Federmaco, la Federazione italiana dei materiali di base per le Costruzioni (si veda l'articolo "Contratti - Per il cemento in arrivo 120 euro", pubblicato lo scorso 22 marzo sul **Sole 24 Ore**) precisa che in merito all'assistenza sanitaria integrativa, il recente rinnovo non prende a riferimento alcun fondo sanitario già costituito. Quello citato (Altea) non appare in alcuna parte del testo contrattuale.

Su questa specifica materia, l'impegno delle parti è stato quello di attivare un gruppo di lavoro con il compito di individuare lo strumento migliore per dotare il settore dell'industria del cemento di un sistema di assistenza sanitaria. Per quanto riguarda invece la previdenza complementare, Federmaco precisa inoltre che il fondo di settore si chiama "Concreto" ed è stato istituito con l'accordo del 27 gennaio 1999 tra Federmaco e Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil.



# Contributi colf più pesanti



*Pensioni  
& previdenza*

di Vittorio Spinelli

**E** un nuovo colpo ai bilanci familiari, già spremuti da innumerevoli tasse e gabelle, l'aumento dei contributi per i lavoratori domestici in vigore da quest'anno. All'aggiornamento annuale al costo della vita (+3%) si è aggiunto un aumento dell'1,40% sui contratti di lavoro per colf e badanti a tempo determinato, voluto dalla riforma Fornero per favorire i lavori a tempo indeterminato. Il contributo addizionale è tutto a carico del datore di lavoro, ma non si applica quando la lavoratrice è assunta a termine in sostituzione di altri domestici assenti.

**Fisco immobile.** La riforma del sistema fiscale, invocata da tutte

le parti sociali, si presenta come una favorevole occasione per intervenire anche sulla materia della deducibilità dei costi per le collaborazioni domestiche. I contributi Inps sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi (730 o Unico) fino a 1.549,37 euro. Questo importo è fermo all'anno 2000 e si riferisce alla sola quota a carico del datore di lavoro e non a quella della lavoratrice, anche se in genere molti datori si assumono l'onere totale.

Tuttavia, la deduzione fiscale ha perso nel corso degli anni la sua originaria finalità. Essendo stata introdotta come sostegno alle famiglie e per favorire la regolarità dei rapporti di lavoro domestico, il suo blocco rende più gravosa l'assenza di una politica familiare complessiva.

Poiché il costo dei contributi colf da versare all'Inps aumenta ogni anno, e questa volta anche oltre l'aggiornamento al costo della vita, la sua distanza dal bonus fiscale si allunga sempre di più. Una

semplice rivalutazione all'attuale potere d'acquisto dell'euro porterebbe i 1.549 euro dell'anno 2000 a quota 2.054 euro. Ne deriva così una perdita annuale per le famiglie di circa 505 euro. Senza contare che di norma tutti i contributi si dovrebbero dedurre senza limitazioni.

Nella tabella, fermi restando i compensi per fasce orarie, il contributo "con assegni familiari" (con quota Cuaf - Cassa assegni familiari) risulta inferiore a quello "senza assegni" per effetto di particolari esoneri dall'assicurazione per disoccupazione che incidono sull'aliquota aggiornata. Entro domani si versa per il primo trimestre del 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I NUOVI CONTRIBUTI

compenso effettivo	con assegni	a tempo	senza assegni	a tempo	quota colf
fino a 7,77 euro/ora	1,37	1,47	1,38	1,48	0,35
da 7,77 fino a 9,47	1,55	1,66	1,56	1,67	0,39
oltre 9,47 euro/ora	1,89	2,02	1,90	2,03	0,47
più di 24 h/sett.	1,00	1,07	1,00	1,07	0,25

Il contributo "senza assegni" si applica quando la colf è parente del datore di lavoro fino al 3° grado



Publicato il regolamento sulla G.U. Il capitale potrà finanziare il lavoro intellettuale

## Società tra professionisti al via Dal 22/4 le nuove Stp potranno iscriversi al registro imprese

DI LUCIANO DE ANGELIS

**S**ocietà fra professionisti con scarso appeal per gli stessi. L'impossibilità per i professionisti di operare in diverse società, la presenza, senza limiti quantitativi, dei soci non professionisti nei board delle nuove società, nonché le ancora rilevanti incertezze sulla qualificazione fiscale del reddito societario e dei relativi profili previdenziali rischiano concretamente di far rimanere al palo le nuove strutture. Cionondimeno dal prossimo 22 aprile sarà possibile iscrivere le nuove società fra professionisti presso la sezione speciale del registro delle imprese a seguito della pubblicazione in G.U. del regolamento interministeriale sulle società in questione (G.U. n. 81 dello scorso 6 aprile 2013).

**Gli aspetti societari salienti.** La società, che può indifferentemente essere una società di persone, di capitali o una cooperativa vede la possibilità di aggregazione nella compagine societaria di soci

iscritti in albi e soci non professionisti, tecnici o finanziatori. Non è peraltro richiesto (salvo che la società non sia costituita in forma di srl semplificata o a capitale ridotto) che i soci investitori assumano la veste di persone fisiche. Nella società è richiesto, invece, che i soci professionisti assumano una doppia maggioranza in assemblea: per quote e per teste, pari o superiore ai due terzi. Il venire meno di tale condizione è causa di scioglimento della società, se questa duplice maggioranza non viene ristabilita nei termini dei sei mesi (per esempio a causa di un decesso o recesso di uno o più soci professionisti). Tale disposizione, tuttavia, non è prevista per i consigli di amministrazione laddove nessuna maggioranza è richiesta dalla legge alla partecipazione capitaria dei professionisti. In altri termini, potrebbe determinarsi (ed essere assolutamente legittimo),



ItaliaOggi Sette di lunedì 8 marzo

per esempio, un patto parasociale fra i soci che rappresentino il 50% più uno del capitale finalizzato alla nomina della maggioranza degli amministratori fra i soci capitalisti (e ciò potrebbe essere una precondizione per la sottoscrizione della loro quota di capitale da parte di questi ultimi).

**La partecipazione esclusiva.** Se sulla possibilità che i soci capitalisti possano partecipare a una o più società sussistono ancora dubbi interpretativi (il regolamento lascia all'interprete della norma primaria, cioè alla giurisprudenza che andrà a determinarsi sul tema, la decisione su tale eventuale incompatibilità) per i profes-

sionisti tale possibilità è espressamente preclusa dalla legge n. 183/2011. Tale disposizione, prevista nell'art. 10, comma 6, va intesa nel senso che i soci, una volta in società, non potranno più svolgere alcun incarico in altre società (limite

rilevante per i soci) soprattutto alla luce del fatto che lo stesso limite non esiste per gli attuali studi associati se non per vincoli convenzionali. Ne deriva che, al di là delle ipotesi in cui la società necessita di forti investimenti strutturali (in immobili, macchinari, strumenti di ricerca, per internazionalizzazione ecc.) potrebbe continuare a ritenersi fondamentale per l'esercizio o lo sviluppo della professione, l'esercizio dell'attività preferibilmente attraverso gli attuali studi associati.

**Le criticità.** Ancora incertezze aleggiano intorno alle stp in merito alla assoggettabilità al rischio di fallimento. Anche

se il regolamento non si è pronunciato sul tema, si potrebbe propendere per l'esclusione dalla normativa fallimentare in quanto tali società, dovendo essere iscritte all'ordine professionale, già soggiacciono al relativo regime disciplinare e inoltre anche l'inserimento dell'obbligatorietà della polizza rc lascia ritenere in tal senso.

Anche per quanto riguarda la tipologia reddituale prodotta non vi è ancora chiarezza. In proposito si osserva che il tipo di reddito sembrerebbe quello di lavoro autonomo, salvo che l'esercizio della professione non costituisca elemento di attività organizzata in forma di impresa, in tal caso il reddito sarebbe d'impresa. Infine, per quanto concerne gli aspetti previdenziali i dubbi riguardano la soggezione del reddito prodotto al regime contributivo delle casse professionali.

**10 ONLINE** Il regolamento sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

Indagine della Fondazione Studi del Cno anticipa gli effetti di una tassa occulta

## Nuova stangata per le imprese Il ticket licenziamenti costerà 225 milioni di euro

**I**l ticket licenziamento viene trasformato dall'Inps in un'ulteriore forma di tassa per le imprese italiane.

Sono, infatti, quasi 225 milioni di euro per l'anno 2013 e poco meno per ciascuno degli anni successivi, le somme che l'Istituto di previdenza italiano sottrae loro per effetto di una interpretazione a dir poco forzata sul ticket licenziamento varata con la circolare 44-2013.

Con una indagine della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, che tiene conto dei dati storici gestiti dai consulenti del lavoro negli ultimi cinque anni, si fa luce su questo nuovo balzello inventato intervenendo sui criteri interpretativi del contributo introdotto dalla legge n. 92/2012 (legge Fornero).

Dai dati in possesso dei Consulenti del lavoro i lavoratori che purtroppo nel cor-



peculiarità di quest'ultimo» al solo fine di mantenere una c.d. pace sociale, non ha applicato lo stesso metodo interpretativo nel caso in analisi, nel quale ha preferito privilegiare un forte ampliamento della platea di soggetti interessati al versamento del contributo, col solo intento di aumentare le proprie entrate.

### Soggetti con contratto di lavoro part-time

Un ultimo punto è relativo alla scelta operata dal legislatore, all'art. 2, comma 31, della legge 92/2012 relativamente al totale scollamento del contributo dalla reale percezione dell'indennità Aspi da parte del lavoratore. Nello stesso filone interpretativo, la circolare n. 44 ribadisce che «il contributo è scollato all'importo della prestazione individuale; conseguentemen-

so del 2013 si stima possano perdere il posto di lavoro sono 643 mila.

Le motivazioni che sono alla base della interruzione riguardano:

- il 57,85% (pari a 372 mila unità) a seguito di provvedimento di licenziamento per esaurimento degli ammortizzatori sociali già avviati negli anni scorsi;

- il 18,35% (pari a 118 mila unità) a seguito di nuovi provvedimenti di licenziamento diretti;

- il 23,79% (pari a 153 mila unità) a seguito di risoluzioni consensuali e altre ipotesi che consentono il riconoscimento di ASPI.

La Fondazione Studi ha distinto i lavoratori per tipologia di recesso e per data di instaurazione del rapporto ed è emerso che su base statistica parte dei lavoratori per i quali sarà dovuto il contributo di licenziamento (ossia, 372 mila su 643 mila) hanno una anzianità media aziendale pari a 32 mesi.

Invece, per 118 mila unità l'anzianità aziendale media è pari a 21 mesi, mentre il residuo campione ha un'anzianità aziendale pari a dieci mesi.

Per questi lavoratori, per effetto di una interpretazione infondata sul piano giuridico da parte dell'Inps, le aziende

saranno tenute a versare un contributo per il licenziamento pari a quasi 225 milioni di euro l'anno in più rispetto a quanto stabilito chiaramente dalla legge.

Quindi, da un lato viene varato un decreto che consentirà di incassare i crediti vantati dall'impresa che attendono da anni pagamenti per servizi prestati, e dall'altro lato si tolgono risorse alle stesse imprese recuperandole nella forma di tassa occulta in violazione alla legge.

### Metodo di calcolo dell'anzianità aziendale

L'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012, così come modificato dall'articolo unico, comma 250, lettera f), della Legge 228/2012, nel passaggio in cui evidenzia come «è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni».

Lascia sicuramente perplessi l'interpretazione proposta dall'Istituto secondo cui «per i rapporti di lavoro inferiori ai 12 mesi, il contributo va determinato in proporzione al numero di mesi di durata del rapporto di lavoro». L'Istituto prosegue, poi, nella propria

interpretazione, evidenziando come, ai fini del calcolo, si considerano mesi interi quelli per i quali la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Tale lettura, da cui scaturisce un calcolo pro rata dell'anzianità aziendale, non trova nessun riscontro nel dettato normativo.

Facciamo un esempio. Per 372 mila lavoratori che perderanno il lavoro nel corso del 2013 che hanno un'anzianità aziendale di 32 mesi, le aziende anziché versare un contributo di 967,68 euro (anzianità pari a 24 mesi ossia multipli di 12 mesi di anzianità aziendale), l'Inps richiede in modo ingiustificato un contributo di 1.290,24 euro. Lo stesso criterio vale anche per le altre categorie. Se la differenza si moltiplica per la totalità dei lavoratori il risultato che si ottiene è quello sopra evidenziato.

Non bisogna dimenticare che, in materia di interpretazione normativa, in base all'articolo 12 delle preleggi, «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Nel caso oggetto di analisi il legislatore ha voluto collegare il contributo alla locuzione «per ogni 12 mesi di anzianità aziendale» riconoscendo a tale indice carattere di discriminazione per il calcolo. Nel caso di mancato raggiungimento dell'unità base per il calcolo - 12 mesi di anzianità - non è dovuto dall'azienda alcun contributo. L'interpretazione letterale porterebbe quindi, in caso di anzianità aziendale inferiore ai 12 mesi all'esclusione del contributo e nei casi di anzianità compresa tra 12 e 24 o tra 24 e 36 mesi all'arrotondamento all'unità inferiore, nello specifico ai 12 o 24 mesi.

L'interpretazione proposta dall'Istituto, discostandosi molto dal tenore letterale della normativa, porta a un forte inasprimento applicativo del contributo in analisi, a totale carico dei datori di lavoro. A tal proposito merita evidenziare come, se l'Istituto con propria circolare n. 25/2013 ha escluso l'applicabilità del contributo in analisi per i rapporti domestici «attese le

te, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full-time o part-time)».

Quindi, secondo l'Inps, non c'è differenza di importo tra un operaio che lavora part-time 2 ore la settimana sia per un dirigente che lavora 40 ore la settimana.

O meglio, laddove l'Inps deve riconoscere l'indennità di disoccupazione ASPI, allora prevede che essa sia proporzionata alla retribuzione percepita (per i part-time); al contrario, sempre l'Inps quando deve interpretare il versamento contributivo, chiede alle imprese un importo intero indipendentemente dalla durata della prestazione (sempre per lo stesso part-time).

E ciò anche se l'Inps nella stessa circolare 44 tiene a precisare che «a legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all'ASPI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto».

